

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

Procedura, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., per l'affidamento in concessione del servizio di "DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE, FREDDE, E SNACK PRESSO IL COMPLESSO SPELEOLOGICO MARINO DI GROTTA DELLO SMERALDO" - C.I.G. 968489435C.

1

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, (di seguito solo *Agenzia*), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n.81 c/o Palazzo della Regione Campania - Codice Fiscale 95255690638 - in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, avv. Luigi Raia - giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021, domiciliato presso la sede legale dell'Agenzia,

E

....., (di seguito anche "concessionario"), con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig./sig.ra, codice fiscale, domiciliato presso la sede legale della società,

premessò che

a) con decreto direttoriale n. del giorno, è stato aggiudicato alla, con sede legale in, partita I.V.A. e codice fiscale, la concessione per servizio di "Distribuzione automatica di bevande calde, fredde, e snack presso il complesso speleologico marino di Grotta dello Smeraldo";

b) in data, il concessionario ha prodotto polizza per la cauzione definitiva n., rilasciata da - per una somma garantita pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ovvero per la somma di euro (euro.....), nonché la polizza per la responsabilità civile;

c) sono state effettuate le verifiche inerenti al possesso dei requisiti previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente,

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e sottoscrivono quanto segue

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa, gli atti ivi richiamati, nonché la lettera di invito alla procedura del 01 marzo 2023 e l'offerta tecnica ed economica presentata dal concessionario, senza necessità, per comune accordo,

di allegazione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il patto primo. Il concessionario dichiara espressamente di conoscere il codice di comportamento dell'Agenzia ed il protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, recepito con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 1601 del giorno 07 settembre 2007.

In caso di contrasto tra le clausole dei richiamati atti ed il presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di quest'ultimo.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il servizio in concessione dovrà essere espletato secondo quanto dettagliatamente descritto nella lettera di invito ed negli atti alla medesima allegati ed in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata dal concessionario che, nel loro insieme, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il concessionario, in particolare, è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni sul medesimo gravanti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nella richiamata lettera di invito del 1 marzo 2023, che quivi deve intendersi integralmente richiamato e trascritto, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 13, come integrate dall'offerta tecnica ed economica prodotta dal concessionario medesimo.

L'Agenzia si riserva la facoltà di prevedere varianti ed attivare le rimodulazioni del servizio in concessione che si rendessero necessarie o, anche solo opportune, al fine del migliore raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Tutte le attività di competenza del concessionario, dovranno essere assicurate con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio a carico del medesimo ed eseguite a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ed espletate secondo il cronoprogramma prodotto in sede di offerta tecnica.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha una durata massima pari a complessivi mesi 12 (*dodici*) naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio a firma del DEC e del concessionario. L'Agenzia si riserva la facoltà di affidare, alla scadenza contrattuale, previa verifica di conformità del servizio reso, la concessione del servizio per un ulteriore periodo di 12 (*dodici*) mesi. È escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Fermo restando quanto sopra, la durata della concessione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Durante tale periodo il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni in favore della stazione concedente previste nel contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni. A seguito della scadenza, nel caso di subentro di altro contraente, il concessionario uscente è obbligato a prestare tutta la collaborazione necessaria per il buon andamento delle operazioni di avvicendamento.

In ogni caso, la concessione dovrà essere attivata e gestita secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'articolo 1 della lettera di invito e nel cronoprogramma prodotto dal concessionario in sede di offerta tecnica.

L'esecuzione del servizio oggetto di concessione non potrà essere interrotta né sospesa dal concessionario per alcun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso, il concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia ed è obbligato a garantire il ripristino delle attività nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 4 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'Agenzia procederà alla direzione, al coordinamento, al controllo tecnico-contabile ed alla verifica dell'esecuzione del contratto attraverso il responsabile unico del procedimento, che assumerà il ruolo di direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii..

Ai fini della verifica degli importi corrisposti a titolo di *fee* nonché del monitoraggio della regolare gestione del servizio ed esecuzione della concessione, il concessionario dovrà trasmettere all'Agenzia, su base semestrale, oppure su richiesta del DEC, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero di erogazioni nell'anno per tipologia di prodotto, suddivise per distributori;
- numero di erogazioni totali nell'anno suddivise per distributori;
- incasso semestrale per tipologia di prodotto, suddiviso per distributori;
- incasso totale semestrale suddiviso per distributori;
- caricamenti effettuati, nel periodo di riferimento, con evidenza dei prodotti integrati, perché venduti, e di quelli sostituiti in quanto deperiti o meramente variati, etc.
- specifica delle varie voci di costo e delle relative spese ed investimenti sostenute nel semestre di riferimento;

- report statistici e relazioni sulla tipologia dei disservizi segnalati, con l'indicazione delle soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio.

Il resoconto dovrà essere inviato al DEC entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a ciascuna scadenza semestrale. Il direttore dell'esecuzione potrà disporre in ogni tempo l'effettuazione di sopralluoghi per la verifica della corretta e puntuale esecuzione delle attività.

Il concessionario è tenuto ad assicurare alla Direzione Generale, al direttore dell'esecuzione ed al personale dell'Agenzia, all'uopo incaricato per le attività di monitoraggio, la massima collaborazione ed assistenza.

Nel caso di esito negativo della verifica di regolare esecuzione delle attività, anche parziale, l'Agenzia si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10% (*dieci per cento*) del valore complessivo contrattuale, fatta salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del maggior danno e/o la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5 - CANONE DI CONCESSIONE, *FEE* E RIMBORSO SPESE

Il concessionario dovrà corrispondere all'Agenzia, con decorrenza dalla data formale d'inizio servizio, come stabilita nel verbale di consegna del servizio, un **canone fisso** annuale di € 1.000,00, (*euromille*), IVA esclusa, per ciascun distributore automatico, per un canone fisso annuale complessivo pari ad € 2.000,00 (*eurodue mila/00*).

Il concessionario, infine, dovrà corrispondere all'Agenzia un rimborso spese annuale forfetario per consumo di acqua ed energia elettrica pari ad € 1.000,00 (*euromille*), calcolato sulla base della quantità e della tipologia dei distributori automatici installati, così determinato:

TIPOLOGIA DISTRIBUTORE	QUANTITÀ	SPESE ANNUALI PER UNITÀ
BEVANDE CALDE	1	400,00
BEVANDE FREDDI + SNACK	1	600,00
TOTALE		1.000,00

Il pagamento delle somme suindicate dovrà essere versato anticipatamente, in rate semestrali di pari importo, con decorrenza dalla data formale d'inizio servizio, come stabilita nel verbale di consegna, mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Agenzia, accesso presso *Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.*, il cui IBAN è il seguente: IT12Z0306903491100000300012.

Inoltre, il concessionario, sempre con decorrenza dalla data formale d'inizio servizio, come stabilita nel verbale di consegna, e per tutta la durata della concessione, dovrà corrispondere all'Agenzia,

entro il giorno 20 del mese successivo ad ogni scadenza semestrale, con le stesse modalità di cui sopra, una *fee* pari al% (.....per cento) sugli incassi maturati nel periodo di riferimento, per tutta la durata del contratto.

5

ARTICOLO 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 *s.m.i.*, comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

L'Agenzia provvede alla risoluzione del contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

L'Agenzia non esegue alcun pagamento al concessionario in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui ai commi che precedono, con conseguente sospensione dei relativi termini.

ARTICOLO 7 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALI.

Tutti i termini previsti per l'esecuzione delle attività contemplate dalla concessione sono perentori ed essenziali.

La violazione, da parte del concessionario, di qualsiasi obbligazione prevista dal presente contratto e nei documenti da esso richiamati, per fatto imputabile al concessionario, così come disciplinate degli articoli che precedono, comporta l'irrogazione di una penale giornaliera pari ad euro 100,00 (*cento/00*), per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la penale giornaliera, come sopra disciplinata, sarà applicata:

- per ogni giorno di ritardo rispetto delle scadenze previste per l'avvio e l'esecuzione delle varie attività e forniture in cui si articola la concessione;
- per ogni giorno di ingiustificata interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto;
- per il mancato rispetto degli standard di pulizia e sanificazione, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;
- per il mancato rifornimento dei distributori secondo le tempistiche del cronoprogramma di offerta e/o la difformità qualitative dei prodotti, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;
- per ogni giorno di ritardo dei termini di corresponsione delle rate di canone e della *fee* nonché di rimborso delle spese forfettarie;

- per ogni giorno di ritardo nella rimozione dei propri distributori a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione o per termine Concessione;
- per ogni rilievo inerente alla infedele contabilizzazione del fatturato dei distributori automatici;
- per ogni non conformità dei prodotti rispetto alle previsioni della lettera di invito e all'offerta presentata;
- per ciascuna non conformità dei prodotti rispetto alle previsioni della lettera di invito e all'offerta presentata
- per ogni infrazione inerente alla mancata segnalazione, con appositi avvisi o liste, della presenza di prodotti controindicati ai soggetti con intolleranze alimentari;
- in ogni caso, per la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate, sia in termini qualitativi che quantitativi, in relazione alle quali la penale giornaliera sarà applicata, per intero, per ogni giorno o anche solo frazione di giorno di ritardo rispetto al puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati, per iscritto, dall'Agenzia all'aggiudicatario, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni scritte entro e non oltre i successivi 3 (tre) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso il concessionario dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci per cento*) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno del concessionario.

ARTICOLO 8 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., alla costituzione della garanzia definitiva, mediante polizza n., rilasciata da - per una somma garantita pari ad euro(...../.....). Tale garanzia è prestata per l'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale e/o al computo delle penali applicate ed, eventualmente, non trattenute sugli acconti corrisposti, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il concessionario è obbligato, altresì, a produrre adeguata polizza assicurativa RC (responsabilità civile), di durata pari a quella contrattuale, che tenga indenne l'Agenzia da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, con particolare riferimento ai rischi e/o danni derivanti dalla detenzione, uso e somministrazione dei prodotti erogati dai distributori automatici, nonché per eventuali rischi e/o danni di qualsiasi natura a persone, a cose e/o animali causati dai distributori e/o dal loro funzionamento (quali, a titolo meramente esemplificativo, furto, contaminazione in generale, incendio, esplosione o altri eventi calamitosi).

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni sinistro, per ogni persona e per danneggiamenti a cose.

La copertura assicurativa dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

Copia conforme della polizza dovrà essere consegnata anticipatamente prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

La stipulazione della polizza non solleva il concessionario da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.

ARTICOLO 9 - ALTRE RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume la più ampia, diretta ed esclusiva responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione del servizio in concessione, con totale esonero dell'Agenzia e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa, in qualsiasi momento, derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, per malfunzionamento dei macchinari e/o, comunque, in dipendenza e/o in connessione dell'esecuzione delle prestazioni di sua competenza.

Inoltre, il concessionario ha l'obbligo di:

- garantire l'esecuzione delle attività oggetto della concessione, in stretto contatto con i competenti uffici dell'Agenzia, secondo i tempi e le esigenze da questa manifestati;
- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione dello stesso, secondo quanto precisato nella *lex specialis* di gara, nell'offerta prodotta dal concessionario e nel contratto;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Agenzia;
- comunicare tempestivamente all'Agenzia le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della concessione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- non creare conflitti d'interesse nello svolgimento delle attività da realizzare;
- apportare eventuali modifiche necessarie per il corretto espletamento del servizio richiesto, senza che questo possa comportare alcuna ingiustificata riduzione degli oneri concessori
- eseguire il servizio in concessione nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo;
- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti *ratione temporis*, in materia di obblighi contributivi, di assicurazione ed assistenza nei confronti dei lavoratori.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Ministero di quanto subappaltato.

Non è consentita la cessione del contratto. Il Concessionario non può, in tutto o in parte, cedere o affittare l'azienda o sub-concedere l'installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del Contratto medesimo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 176 del Codice.

ARTICOLO 11 - RECESSO

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con giustificazione motivata. Il concessionario non potrà vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. Il concessionario non può recedere dal contratto per alcun motivo, pena il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, derivanti all'Agenzia.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutti gli obblighi di cui al presente articolo assumono carattere essenziale per l'Agenzia; la loro violazione è motivo di risoluzione contrattuale per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il contratto di concessione si intenderà risolto in caso di inadempimento del concessionario, anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'aggiudicatario della concessione ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del citato d.P.R. 445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) fallimento del concessionario;
- c) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva;
- d) inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- e) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- f) subappalto non autorizzato;
- g) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- h) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella lettera di invito e nell'offerta prodotta dal concessionario;
- i) nel caso non dovessero essere risolte, entro i termini fissati dall'Agenzia, le criticità che hanno portato all'addebito di anche una sola penale;

- j) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- k) mancata osservanza del divieto di sub-concessione e di cessione o affitto dell'azienda;
- l) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- m) mancata realizzazione degli investimenti previsti nel piano economico finanziario e mancato rispetto dei tempi previsti dal PEF per la realizzazione degli investimenti.
- n) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'aggiudicatario nell'esecuzione della concessione;
- o) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- p) violazione degli obblighi di riservatezza e dei diritti di privativa industriale di terzi;
- q) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista dal presente contratto, la risoluzione del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto. La risoluzione fa sorgere in capo all'Agenzia il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'Agenzia dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi la fornitura o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

Per il risarcimento di tali danni l'Agenzia può trattenere qualunque somma maturata a credito del concessionario nonché rivalersi sulla cauzione e/o sulla garanzia fideiussoria.

Il concessionario, in caso di risoluzione e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dall'Agenzia a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

ARTICOLO 13 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura, applicati e/o utilizzati nell'esecuzione del servizio oggetto di concessione, di cui altri abbiano l'esclusiva e che, pertanto, violino brevetti o diritti di privativa industriale, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 14 - RISERVATEZZA

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il servizio

svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il *know-how* specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

ARTICOLO 15 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE, INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. il concessionario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle prescrizioni e dei divieti ivi contenuti e di non incorrervi.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 108, e del Regolamento UE n. 2016/679 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali*), il concessionario dichiara di essere informato che i dati personali che lo riguardano sono suscettibili di trattamento da parte dell'Agenzia, prestando espressa autorizzazione e dichiarando, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver ricevuto adeguata informativa come da atto prodotto in sede di offerta.

Il concessionario si impegna a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in relazione al trattamento dei dati personali, dei dipendenti e/o collaboratori dell'Agenzia nonché dei terzi, di cui dovesse venire in possesso durante e per effetto dell'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 17 - FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie relative e conseguenti all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente contratto, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 c.p.c., è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È escluso, in ogni caso, l'arbitrato.

ARTICOLO 18 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Il concessionario autorizza, espressamente, con riferimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità, secondo quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. nonché dall'art. 3, comma 54, della legge del 24 dicembre 2007 n. 244, che il presente contratto e tutti gli atti in esso richiamati e/o allegati siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, senza alcuna limitazione.

ARTICOLO 19 - RINVIO NORMATIVO

Le parti, per quanto non disciplinato nel presente atto, rinviando alle Leggi e ai Regolamenti in vigore, *ratione temporis*, impegnandosi al puntuale adeguamento rispetto alle modifiche che dovessero essere introdotte successivamente alla stipula del presente contratto, ove applicabili.

ARTICOLO 20 - SPESE DEL CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, le imposte e le tasse nonché gli oneri connessi all'esecuzione del presente contratto, nessuno escluso, ivi compresi quelli di registrazione, sono a carico del concessionario.

12

ARTICOLO 21 - SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto, composto dagli atti richiamati nello stesso, viene sottoscritto dalle parti in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le clausole in esso contenute e custodito nell'archivio dell'Agenzia, presso la sede al Centro Direzionale di Napoli - Isola C5, II piano.

Napoli, li data sottoscrizione digitale

Il concessionario
Il legale rappresentante
.....

Agenzia Regionale Campania Turismo
Il Direttore Generale
avv. Luigi Raia

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante del concessionario, dopo averli letti, approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli: art.1 (Premessa), art.2 (Oggetto e modalità di esecuzione del servizio in concessione), art.3 (Durata della concessione), art.4 (Direzione dell'esecuzione, monitoraggio e verifica di conformità), art.5 (Canone di concessione, fee e rimborso spese), art.6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art.7 (Termini per l'esecuzione delle prestazioni, contestazioni, inadempimenti e penali), art. 8 (Cauzione definitiva), art. 9 (Altre responsabilità ed obblighi del concessionario), art. 10 (Subappalto, cessione del contratto), art. 11 (Recesso), art.12 (Risoluzione del contratto), art.13 (Brevetti e diritti d'autore. Clausola di manleva), art.14 (Riservatezza), art.15 (Clausola anticorruzione, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), art.16 (Trattamento dei dati personali), art.17 (Foro esclusivo), art. 18 (Pubblicità degli atti), art. 19 (Rinvio normativo), art. 20 (Spese del contratto, imposte e tasse), art. 21 (Sottoscrizione).

Napoli, li data sottoscrizione digitale

Il concessionario
Il legale rappresentante